



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Gaspere RAPPÀ

Giudice relatore

Raimondo NOCERINO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 20/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69119** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **URONI Giovanni** (C.F.: RNUGNN68E19G273Z), in proprio, nato a

Palermo il 19.05.1968 ed ivi residente in Corso dei Mille n. 1397, lett. M, scala

C, Int. 9, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Stagno D'Alcontres (C.F.

STGLRT50S19Z121C - PEC: alberto.stagno@cgcn.legalmail.it) e Valentina

Piazza (C.F. PZZVNT8H43G273H - PEC:

valentina.piazza@cgn.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dei predetti avvocati sito al Viale Francesco Scaduto n. 14 in Palermo,

giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

2. CERNIGLIA Luca (C.F.: CRNLCU81P11G273X), in proprio, nato a

Palermo l'11.09.1981 e residente a Carini (PA) alla Via Paride n. 54,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Bertuglia (C.F.:

BRTGNN58E07L311I - PEC: giovannibertuglia@pecavvpa.it e Cesare

Leone (C.F. LNECSR77T02G273V - PEC: cesareleone@pecavvpa.it) ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Palermo alla via

Giovanni Di Giovanni n. 14, per procura in calce alla memoria di costituzione.

3. KEMECO S.r.l., (P.IVA e C.F. 03808450823), con sede legale in Palermo

nella via Partanna Mondello n. 39/L, in persona del rappresentante legale sig.

Grifo Paolo (C.F.: GRFPLA64L14G273S) nato in Palermo il 14.07.1964 ed

ivi residente alla via Giovan Battista Vaccarini n. 36, scala B - Int. 12,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Dagnino (C.F.

DGNLSN76B02G273S - PEC: alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), Nicola

Piazza (C.F. PZZNCL35P18G273 - PEC:

studioassociatopiazza@legalmail.it) e Valeria Miceli (C.F.

MCLVLR79P64G273F - PEC: avv.valeriamiceli@legalmail.it) ed

elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori,

giusta procura allegata alla memoria di costituzione.

4. ECOCARE S.r.l. in liquidazione (P. IVA e C.F. 05181590828), con sede

legale in Palermo alla Via CL snc, in persona del rappresentante legale,

liquidatrice sig.ra Cappellano Maria Pia (C.F.: CPPMRP62H62G273Y), nata

a Palermo il 22.06.1962 ed ivi residente alla Via Meccio Salvatore n. 25, int.

17, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sabato (C.F.

SBTMRC75D16G273P - PEC: masabato@pec.it), ed elettivamente

domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore sito in Palermo alla

Via Quintino Sella n. 77, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023, il giudice relatore Gaspare

Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci, l'avv.

Marco Sabato per Ecocare S.r.l. in liquidazione, l'avv. Giovanni Bertuglia per

il sig. Cerniglia Luca e l'avv. Alessandro Dagnino per Kemeco S.r.l.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 27 febbraio 2023 e ritualmente notificato a tutti i convenuti, la Procura regionale conveniva in giudizio le società Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché i sigg. Uroni Giovanni e Cerniglia Luca, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 1.471.067,42 in favore della Regione Siciliana, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Il danno contestato era relativo alla presunta indebita percezione di contributi pubblici derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), in particolare con riferimento al Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013, Asse 4, Linee di intervento rispettivamente 4.1.1.1 (bando pubblicato con D.D.G. 4591 del 26.10.2011) e 4.1.1.2 (bando pubblicato con D.D.G. 1130 del 21.03.2011), in violazione del c.d. divieto di cumulo di agevolazioni finanziarie attraverso la presentazione di plurimi progetti aventi medesime finalità ed ambito di interesse, nonché mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio dal contenuto non veritiero.

II. L'attività dell'Ufficio requirente prendeva avvio da una segnalazione di danno erariale trasmessa in data 26 ottobre 2017 dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 21884/13 R.G.N.R., definito con decreto di archiviazione del 15 febbraio 2021 del GIP presso il Tribunale di Palermo, con cui veniva comunicata la presunta indebita percezione dei suddetti contributi F.E.S.R. da parte delle

società Kemeco S.r.l. e Ecocare S.r.l. attraverso la violazione degli obblighi previsti dai rispettivi bandi mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere.

II.a. L'attività d'indagine e la ricostruzione della vicenda da parte della Procura prendeva avvio dalle risultanze dell'attività istruttoria realizzata dalla GdF di Palermo, che evidenzierebbero la sussistenza di alcune criticità asseritamente finalizzate ad acquisire illecitamente i suddetti contributi.

In primo luogo, si rilevava che dalle indagini sarebbe emersa la mancanza in capo alla Ecocare S.r.l. (precedentemente Consulting Management S.r.l.), del requisito di "impresa autonoma" ex art. 2359 c.c., previsto dal bando pubblico n. 1703 del 18.06.2010, in quanto la stessa appariva solo formalmente come impresa autonoma, risultando essere di contro una società controllata dal sig. Murania Pietro attraverso la società Kemeco S.r.l., società altresì beneficiaria delle contribuzioni pubbliche oggetto dello stesso bando.

In secondo luogo, si rilevava la percezione illecita da parte delle società Ecocare S.r.l. e Kemeco S.r.l. di contribuzioni pubbliche a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007/2013 per le linee di intervento 4.1.1.1 e 4.1.1.2., mediante la presentazione dei seguenti tre progetti:

1) "Greenclean", con una partecipazione di risorse pubbliche pari complessivamente ad euro 2.095.819,68;

2) "Biodetergents", con una partecipazione di risorse pubbliche pari complessivamente ad euro 499.000,00;

3) "Eco-Flaconi", con una partecipazione di risorse pubbliche pari complessivamente ad euro 347.315,15.

L'Ufficio requirente, quindi, ricostruiva le fasi dei suddetti tre progetti,

evidenziando gli elementi di identità riscontrati tra gli stessi.

Con riferimento al progetto “Greenclean”, la Procura rappresentava che, in data 25.11.2010, il sig. Murania, n.q. di r.l. della Kemeco s.r.l., presentava all’Assessorato regionale, per il tramite della Banca Nuova s.p.a., domanda del contributo regionale previsto dal bando pubblico n. 1703 del 18.06.2010, adottato in attuazione della Linea d’intervento 4.1.1.1 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 avente come obiettivo la realizzazione di prodotti finali con *packaging* biodegradabili e a ridotto impatto ambientale nei settori dell’*house detergents* e del *personal care*, agendo sia nelle formulazioni di nuovi detergenti che nella realizzazione di appositi flaconi che li contenessero.

Il suddetto progetto, per cui era preventivato un costo complessivo di euro 5.230.442,68 e un periodo di realizzazione di 30 mesi, veniva inizialmente escluso dal primo finanziamento approvato con D.D.G. n. 2810 del 23.06.2011. Successivamente, a seguito di un nuovo avviso pubblico della Regione Siciliana (D.D.G. n. 4591 del 26.10.2011) per i progetti non ammessi e della presentazione della domanda della Kemeco S.r.l. in data 19.12.2011, con D.D.G 2810/3 del 25.07.2012 il progetto “Greenclean” era ammesso a finanziamento e con D.D.G. n. 3486/3 del 31.10.2012 era attribuito un contributo pari ad euro 2.095.819,68 con contestuale invito alla Società a costituirsi in partenariato entro 20 giorni dalla ricezione del suddetto decreto, a fornire garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa ed a comunicare l’accettazione del finanziamento e l’avvio del progetto.

La Kemeco S.r.l. adempiva a tutti gli oneri posti a suo carico dall’Assessorato regionale, provvedendo in data 05.02.2013 ad inviare alla banca concessionaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante

l'accettazione del finanziamento, costituendo un'associazione temporanea tra i seguenti enti con la conseguente divisione di compiti: 1) Kemeco S.r.l. per la produzione di un nuovo prodotto con tensioattivi biodegradabili caratterizzato da materiale ecologico a basso impatto ambientale; 2) Consulting Management S.r.l. (poi Ecocare S.r.l.), con lo scopo di porre in essere la medesima attività nel settore del *personal care*; 3) A.M. Etichette S.r.l. per la stampa di etichette; 4) l'Università degli studi di Palermo-Centro grandi apparecchiature-Sistema di Laboratori di Ateneo (c.d. UniNetLab) per lo svolgimento di indagini chimico-fisiche ai fini della caratterizzazione dei materiali.

Successivamente, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il sig. Murania attestava che il progetto "Greenclean" era stato avviato, richiedendo alla banca concessionaria l'erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipo, per un importo pari ad euro 1.047.909,84, erogata in data 30.12.2013 con mandato di pagamento n. 16/2013 sul conto corrente n. 285315, acceso presso la Banca Nuova - Agenzia n. 10 di Palermo.

Il P.M. rappresentava che, con ulteriori domande del 31.05.2011 e del 24.05.2011, i sigg. Murania e Cerniglia, rispettivamente rappresentanti legali della Kemeco S.r.l. e della Ecocare S.r.l., presentavano richieste di adesione al bando pubblico n. 14 dello 01.04.2011 relativo all'attivazione dei contributi riguardanti il P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.1.2., rispettivamente per i progetti "Eco-Flaconi" e "Biodetergents", ottenendo l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, corrispondente al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni, e rispettivamente pari ad euro 173.657,58 per il progetto "Eco-Flaconi"

(presentato dalla Kemeco S.r.l.) e ad euro 249.500,00 per il progetto

“Biodetergents” (presentato dalla Ecocare S.r.l.).

Sulla base di tale ricostruzione, la Procura prospettava la manifesta presenza di profili di comunanza e di sovrapposizione fra i tre suddetti progetti, la cui scissione in tre investimenti formalmente autonomi sarebbe stata finalizzata esclusivamente all’elusione del divieto di cumulo previsto all’interno dei rispettivi bandi.

La dedotta identità sostanziale tra i tre suddetti progetti veniva desunta dalla Procura sia dall’omogeneità delle aree di intervento relative all’individuazione di soluzioni eco-compatibili nel settore dei detergenti per la casa e la cura personale sia dall’identità delle finalità perseguite nei tre diversi investimenti nonché dall’identità di macchinari e attrezzature impiegati e dei luoghi di produzione previsti.

II.b. Inoltre, la Procura contestava la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai rappresentanti legali delle società Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l. nell’ambito dell’istruttoria per l’ammissione dei relativi progetti alle agevolazioni pubbliche, in quanto le due Società avrebbero falsamente affermato di aver rispettato il divieto di cumulo previsto nei rispettivi bandi pubblici come requisito per l’ottenimento dei fondi comunitari.

A tal proposito, si rappresentava che le domande di ammissione per i progetti “Ecoflaconi” e “Biodetergents” venivano formulate rispettivamente dai sig.ri Murania e Cerniglia nel maggio del 2011, in data antecedente alla formale esclusione dal bando pubblico del progetto “Greenclean” (asseritamente avvenuta solo con il D.D.G. n. 2810 del 23.06.2011) e che sempre il sig.

	Murania, a seguito della presentazione della seconda istanza per il progetto	
	“Greenclean”, produceva in data 19.12.2011 ulteriore dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio con cui si impegnavava a rispettare le previsioni	
	contenute nell’avviso pubblico di riferimento, comprese le disposizioni sul	
	divieto di cumulo, dichiarazione ritenuta falsa in quanto il divieto di cumulo	
	risultava già essere stato violato per due volte.	
	La Procura rappresentava che, sulla scorta di tali dichiarazioni, la banca	
	concessionaria erogava in data 30.12.2013 la prima quota del finanziamento a	
	titolo di anticipazione pari ad euro 1.047.909,84 per l’investimento	
	“Greenclean”. Tale erogazione era preceduta dalla percezione già in data	
	04.09.2012 da parte della Kemeco S.r.l. del 50% dei contributi attribuiti al	
	progetto “Ecoflaconi”, pari ad euro 347.315,15 e, sempre in data 04.09.2012,	
	dalla percezione da parte della società Ecocare S.r.l. del 50% del contributo	
	per il progetto “Biodetergents”, pari ad euro 249.500,00.	
	Si rappresentava, altresì, la non veridicità dell’attestazione resa alla banca	
	concessionaria in data 17.05.2013 da Giovanni Uroni n.q. di rappresentante	
	legale <i>p.t.</i> della Ecocare S.r.l. nell’alveo del progetto “Greenclean” con la	
	quale, nel formalizzare l’accettazione del contributo, dichiarava che non erano	
	state ottenute né sarebbero state richieste ulteriori agevolazioni pubbliche	
	comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti.	
	Infine, dagli accertamenti effettuati dalla G.d.F. sarebbe stato accertato la	
	rappresentazione di costi gonfiati. Infatti, risulterebbe non veritiera la	
	dichiarazioni resa dal sig. Cerniglia Luca in data 02.08.2011 avente ad oggetto	
	l’impegno ad acquistare nuovi macchinari ed attrezzature nell’ambito dei	
	progetti “Biodetergents” e “Greenclean”, in quanto secondo il P.M.	

dall'esame dei documenti contabili, fiscali e bancari delle Società coinvolte si riscontrerebbe l'assenza di alcuna movimentazione di somme di denaro finalizzate all'acquisto dei suddetti macchinari, risultando presente come unico documento fiscale rinvenuto e riconducibile alle cessioni di macchinari la fattura n. 5306 del 20.12.2011 emessa dalla Kemeco S.r.l. in favore della Ecocare S.r.l. che, riguardando macchinari già in uso alla prima Società, non era idonea a dimostrare il rispetto dell'impegno di acquistare macchinari nuovi.

La Procura aggiungeva che, dalle risultanze dall'analisi dei flussi finanziari di alcuni conti correnti tenuti presso la Banca Nuova S.p.a. - Agenzia 10 di Palermo dalle società Kemeco s.r.l. ed Ecocare s.r.l. successivamente all'accreditamento delle relative quote di finanziamento erogate, si riscontravano condotte distrattive dei fondi acquisiti dalla Regione Siciliana, che risulterebbero essere stati impiegati per finalità diverse rispetto a quelle per cui erano stati concessi.

II.c. Con riferimento all'elemento soggettivo, la Procura evidenziava che la condotta andrebbe ascritta ai responsabili a titolo di dolo, in quanto essi si sarebbero adoperati per realizzare un sistema illecito conseguente alla sistematica violazione del divieto di cumulo attraverso la presentazione di progetti sovrapponibili e il rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere, oltre alla distrazione delle risorse per finalità del tutto estranee rispetto alla missione pubblica perseguita dall'erogazione delle risorse, sussistendo secondo l'Ufficio requirente un comportamento idoneo a perfezionare anche l'occultamento doloso del danno.

III. Alla luce di quanto sopra, la Procura in data 30 novembre 2022 emetteva

invito a dedurre nei confronti delle società Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l. e dei sig.ri Uroni Giovanni, Pivetti Saverio e Cerniglia Luca n.q. di amministratori *p.t.* di quest'ultima Società. La Procura evidenziava, inoltre, che il rappresentante legale della Kemeco S.r.l. all'epoca dei fatti, sig. Murania Pietro, era deceduto in data 04.08.2022.

A seguito delle richieste di accesso agli atti formulate dai soggetti invitati, questi ultimi si avvalevano delle proprie facoltà difensive, contestando la ricostruzione della Procura sotto molteplici profili. Il sig. Cerniglia formulava congiuntamente alle deduzioni difensive istanza di audizione personale, che si svolgeva in data 3 febbraio 2023.

A seguito delle deduzioni difensive presentate dal sig. Pivetti Saverio, il Pubblico ministero con decreto motivato del 22 febbraio 2023 archiviava la sua posizione ritenendo che lo stesso non avesse contribuito alla violazione del c.d. "divieto di cumulo".

IV. La Procura regionale, di contro non ritenendo le argomentazioni esposte dagli altri invitati idonee a determinare una revisione *in melius* degli addebiti formulati nell'invito a dedurre, emetteva in data 27 febbraio 2023 l'atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti, controdeducendo in modo puntuale alle loro deduzioni difensive.

IV.a. La Procura si soffermava preliminarmente sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale prospettata nelle deduzioni difensive della Kemeco S.r.l., della Ecocare S.r.l. e del sig. Uroni, secondo cui il termine di prescrizione, anche in presenza di occultamento doloso, dovrebbe decorrere dalle sommarie informazioni rese dal sig. Cerniglia Luciano in data 10.03.2014, o al più dalla C.N.R. del 28.09.2016, ovvero, in ultima istanza,

dal 26.10.2017, data di ricezione della notizia del presunto danno erariale da parte della Procura contabile. Tali difese venivano ritenute infondate dalla Procura sotto diversi profili.

Innanzitutto, si controdeduceva che, soltanto in seguito alla segnalazione della GdF del 26.10.2017, l'Ufficio requirente aveva avuto cognizione della fattispecie illecita, in relazione sia agli elementi fattuali sia alle singole condotte imputabili ai diversi soggetti coinvolti, non risultando il fatto dannoso obiettivamente conoscibile prima di tale segnalazione.

Nella fattispecie in oggetto, tuttavia, sussistendo un'ipotesi di occultamento doloso di fatti penalmente rilevanti, l'occultamento dovrebbe intendersi *in re ipsa*, e il *dies a quo* coinciderebbe con la data del rinvio a giudizio, a nulla rilevando la mera notizia del fatto e le precedenti indagini conoscitive, non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti, citando a sostegno di tale ricostruzione diversa giurisprudenza contabile.

Nel caso di specie, inoltre, si argomentava che la piena portata della fattispecie illecita sarebbe emersa in tutti i suoi elementi costitutivi solo con il provvedimento di archiviazione del 15.02.2021 a seguito della richiesta formulata dal P.M. penale.

Infine, si deduceva sull'applicabilità alla fattispecie del periodo di 64 giorni di sospensione straordinaria *ex lege* da COVID-19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 85 commi 1 e 4 del D.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020, dell'art. 36, c. 1 e 4 del D.l. 23/2020 conv. in L. 40/2020 e dell'art. 5 D.l. 28/2020 conv. in L. 70/2020.

IV.b. Con riferimento alla nullità dell'invito a dedurre per violazione degli artt. 4, c. 1, e 67, c. 1 del c.g.c. prospettata dalle difese della Kemeco S.r.l. e

della Ecocare S.r.l. per l'asserita mancata messa a disposizione delle parti invitate degli allegati contenuti all'interno del CD-ROM citato nella nota prot. n. 674482/2022 della GdF, l'Ufficio requirente controdeduceva che il contenuto di tale dispositivo risultava essere stato copiato in apposito file compresso nominato "allegati nota 674482/2022" ed inserito nel fascicolo informatico al prot. n. 0015910 del 24.11.2022.

Inoltre, secondo il P.M. risulterebbe infondata la contestazione della Kemeco S.r.l. riguardante la non corrispondenza tra la numerazione dei documenti del file zippato e l'indicazione dei documenti contenuti nella C.N.R., con conseguente impossibilità di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Procura nelle proprie contestazioni, in quanto il diverso ordine dei documenti non risulterebbe sintomatico di incompletezza o comunque di non integrità delle prove, essendo comunque presenti nel fascicolo informatico tutti i documenti, per cui non sussisterebbe alcuna violazione del diritto al contraddittorio.

Con riferimento alla nullità degli atti istruttori per violazione dell'art. 65 c.g.c. prospettata dalla Kemeco S.r.l. e dalla Ecocare S.r.l., secondo cui gli allegati alla C.N.R. trasmessi dalla GdF non sarebbero supportati da provvedimenti istruttori del P.M., la Procura controdeduceva rilevando l'esistenza della nota prot. n. 0015774 - Uscita - 23/11/2022, con la quale l'Ufficio requirente disponeva a carico della GdF la trasmissione dei mandati di pagamento e di tutti gli allegati della C.N.R., da ciò rilevando l'infondatezza della contestazione di controparte.

IV.c. Con riferimento alle deduzioni della Kemeco S.r.l. sul fatto di avere ricevuto per il progetto "Ecoflaconi" la somma di euro 50.177,03 quale risultato della sottrazione tra l'importo di euro 173.657,58 percepito quale

primo acconto e l'importo di euro 123.480,55 girato all'Università degli studi di Palermo, la Procura controdeduceva che nel conto corrente dedicato (n. 85457-028315) risulterebbero ulteriori movimentazioni per euro 11.500,00 e che dalle indagini finanziarie sarebbe emerso che la somma di euro 50.005,11 era stata spesa per pagamenti non inerenti al progetto, evidenziando che su entrambi profili non era stata fornita alcuna giustificazione.

Il P.M. rappresentava, inoltre, che, in ordine al progetto "Greenclean", nel c/c 85457-0285315 risultava essere stata trasferita una somma pari ad euro 1.047.909,84, in parte trasferita ad AM Etichette S.r.l. ed all'Università degli studi di Palermo nonché ad Ecocare S.r.l., residuando euro 294.760,88 percepiti da Kemeco S.r.l., che tuttavia risultavano immessi tramite due bonifici su un diverso c/c (n. 85457-0175042), per cui emergerebbe una ulteriore operazione distrattiva delle erogazioni pubbliche pagate.

Con riferimento all'assenza della violazione del divieto di cumulo delle agevolazioni per la duplicazione dei progetti prospettata dalla Kemeco S.r.l. sulla base della valutazione positiva dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale, la Procura, dopo avere ribadito la prospettazione della sostanziale sovrapposibilità dei tre progetti riguardo ai fini perseguiti, agli ambiti di inerenza, ai macchinari e ai luoghi indicati per la realizzazione degli stessi, controdeduceva rilevando che, se l'amministrazione avesse avuto all'epoca tutti gli elementi per valutare la duplicazione, non avrebbe ammesso gli ulteriori progetti e che l'onere di provare documentalmente la tesi della diversità dei progetti ricadrebbe sul soggetto convenuto.

IV.d. Con riferimento alla contestazione di errata ripartizione del danno

erariale in violazione dell'art. 1, co. 1 *quater* della L. 20/1994 e dell'art. 83 co. 2 c.g.c, sollevata dalla Kemeco S.r.l. secondo cui la Società dovrebbe rispondere solo per la somma pari ad euro 344.937,91 in quanto le altre somme erano state accreditate sui conti correnti degli altri soggetti partecipanti, la Procura controdeduceva che la condotta della Kemeco S.r.l. doveva inquadrarsi all'interno di un più ampio disegno criminoso dolosamente diretto alla percezione illecita di contributi pubblici per cui non sarebbe possibile scomporre la condotta in più frammenti attribuibili ai diversi soggetti, essendosi configurata un'unica condotta criminosa caratterizzata da un agire doloso. Tali argomentazioni erano estese anche alle eccezioni formulate sul medesimo punto dalla Ecocare S.r.l.

IV.e. Con riferimento alle deduzioni presentate dal sig. Cerniglia sulla presenza di un provvedimento di archiviazione emesso dal GIP in sede di procedimento penale per gli stessi fatti, la Procura evidenziava la totale autonomia del processo contabile dalle risultanze del procedimento penale.

Con riferimento alla deduzione secondo cui il sig. Cerniglia sarebbe cessato dalla carica di Presidente del C.d.A. della Ecocare S.r.l. prima della percezione dei contributi e della conseguente marginalità del suo ruolo nella vicenda, la Procura controdeduceva che tale circostanza non risulterebbe sufficiente ad intaccare l'impianto accusatorio, in quanto la percezione del contributo risulterebbe essere la conseguenza finale della strategia illecita finalizzata all'elusione del divieto di cumulo posta in essere anche attraverso le condotte del sig. Cerniglia.

In tal senso, si evidenziava che le domande di ammissione alle agevolazioni per il progetto "Biodetergents" e le successive dichiarazioni finalizzate

all'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota di contributo pari ad euro 249.500,00 venivano realizzate dal sig. Cerniglia e rappresentavano una fase prodromica fondamentale all'illecita percezione del contributo pubblico quale conseguenza della condotta artificiosa caratterizzata da dolo.

Altrettanto infondate erano valutate le ulteriori deduzioni secondo cui la partecipazione alla presentazione di un solo progetto lo renderebbe esente da responsabilità, in quanto per l'Ufficio requirente la condotta del convenuto rientrerebbe all'interno di un unico disegno fraudolento, esplicitosi nella redazione di progetti identici e nella resa di dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere, a nulla rilevando né la materiale ricezione del contributo, né il fatto di aver presentato solo uno dei progetti contestati.

Con riferimento alla difesa secondo cui non potrebbe attribuirsi al sig. Cerniglia la responsabilità delle dichiarazioni sull'acquisto di macchinari nuovi nell'ambito dei progetti "Biodetergents" e "Greenclean" poiché tali investimenti sarebbero stati eseguiti dagli amministratori successivi, la Procura controdeduceva che l'unico documento fiscale riconducibile alle cessioni di macchinari risulterebbe la fattura n. 5306 datata 20.12.2011, emessa dalla Kemeco S.r.l. a favore di Ecocare S.r.l., e che in tale data il sig. Cerniglia era ancora amministratore della Ecocare S.r.l. e, dunque, risulterebbe responsabile di aver dichiarato che sarebbero state svolte attività con macchinari nuovi che poi non sono stati acquistati, stante che gli stessi sono stati ceduti da Kemeco S.r.l.

IV.f. Con riferimento alla mancanza del vincolo di solidarietà ai fini del risarcimento del danno erariale prospettata dalla difesa del sig. Uroni, la Procura controdeduceva che lo schema fraudolento e doloso posto in essere

dai soggetti convenuti non poteva frammentarsi in diverse posizioni a causa della sua unitarietà sistematica nella realizzazione dello schema frodatorio in danno alla Regione Siciliana.

VI. Con decreto del 1° marzo 2023 il Presidente di questa Sezione fissava l'udienza di discussione per il 20 settembre 2023, assegnando termine fino al 31 luglio 2023 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in segreteria.

VII. Con memoria difensiva depositata in data 27 luglio 2023 si costituiva in giudizio il sig. Cerniglia, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'atto di citazione per intervenuta prescrizione dell'azione erariale, e nel merito di rigettare le domande formulate dalla Procura poiché infondate nel fatto e nel diritto.

Preliminarmente la difesa di parte convenuta ribadiva quanto articolato all'interno delle deduzioni difensive preprocessuali in merito alla totale estraneità del sig. Cerniglia rispetto a tutti gli atti di gestione ed amministrazione della società Ecocare S.r.l. a far data dal 23.06.2012, data in cui lo stesso veniva privato di tutti i poteri gestori che venivano conferiti al sig. Savarese Maurizio.

Secondo tale ricostruzione, dal 23.06.2012 o al più tardi dal 06.07.2012 quando era estromesso dalla società Ecocare S.r.l., il sig. Cerniglia non avrebbe svolto più alcuna funzione attiva all'interno della compagine sociale, con la quale egli si sarebbe trovato in piena contrapposizione, circostanza che si desumerebbe anche dalla mancanza della sua firma sulla polizza fidejussoria per il progetto "Biodetergents" stipulata in data 02.07.2012 e firmata dal sig. Savarese, così come da tutti gli atti di amministrazione

successivi all'acquisizione e alla spesa dei fondi.

Sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva l'avvenuta prescrizione della responsabilità erariale, rilevando che i fatti imputabili allo stesso sarebbero collocati in un periodo temporale compreso tra il 2011 e il 2012 e che di conseguenza risulterebbero oramai prescritti, essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni. In tal senso, si aggiungeva che, anche a voler considerare il diverso termine di decorrenza ricondotto al momento di conoscenza da parte della Procura contabile della segnalazione della Guardia di Finanza, datata 07.11.2017, risulterebbe comunque decorso il termine prescrizionale quinquennale per l'incardinamento dell'azione erariale.

Nel merito, parte convenuta riteneva infondata la pretesa di danno erariale formulata dalla Procura, rilevando innanzitutto che tanto nel dettato dell'art. 8 del bando pubblico P.O. F.E.S.R. 2007/2013, pubblicato in G.U.R.S. n. 14 del 01.04.2011, quanto nei DD.DD.GG. nn. 4591 del 26.10.2011 e 1130 del 21.03.2011 risulterebbe previsto esclusivamente un divieto di cumulo dei contributi per le spese effettuate e non anche un divieto di presentare più progetti relativi alla medesima misura. Si deduceva che la norma sul divieto di cumulo regola la fase della concessione e della gestione del contributo, la cui verifica è demandata, per il soggetto beneficiario, al momento in cui la dichiarazione viene resa mentre, per il soggetto intermediario finanziario, al momento della rendicontazione delle spese.

Inoltre, parte convenuta rilevava che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di citazione dalla Procura contabile, la dichiarazione realizzata dal sig. Cerniglia finalizzata alla partecipazione della Ecocare s.r.l. al bando P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.1.2 non risulterebbe di per sé

sufficiente a garantire l'erogazione dei fondi, in quanto risulterebbe necessaria ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del citato bando l'invio di un apposito atto di accettazione del contributo a seguito della comunicazione di assegnazione dello stesso.

Si precisava, quindi, che al momento della presentazione del progetto "Biodetergents" e della richiesta a Banca Nuova della prima *trance* del contributo, la Ecocare S.r.l. non sarebbe risultata già beneficiaria di nessuna agevolazione o misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, cumulo che si sarebbe realizzato solo dopo l'accettazione dei contributi per il progetto "Greenclean" da parte del nuovo amministratore della Società, avvenuto con l'atto di accettazione previsto dall'art. 12 citato e, quindi, solo in data successiva alla perdita della qualifica di amministratore da parte del sig. Cerniglia. Sulla base di suddetta ricostruzione, la difesa di parte convenuta riteneva che non potrebbe riferirsi al convenuto una condotta postuma che egli non poteva più gestire e, neppure controllare, essendo ormai estraneo alla compagine sociale, insistendo nel rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione.

VIII. Con memoria difensiva depositata in data 31 luglio 2023, a seguito di mera costituzione formale del 27.07.2023, la società Kemeco S.r.l. articolava le proprie difese, chiedendo in via preliminare di dichiarare prescritta l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura e nel merito di rigettare le domande formulate in citazione poiché infondate in fatto e in diritto, e in via subordinata di applicare il potere riduttivo della condanna nella misura ritenuta più opportuna, formulando in via istruttoria espressa istanza di CTU contabile e richiesta di informazioni nei confronti dell'Università di

Palermo.

In via preliminare, parte convenuta rinnovava l'eccezione di avvenuta prescrizione dell'azione erariale, controdeducendo come segue alle deduzioni formulate nella citazione dalla Procura contabile.

Parte convenuta non riteneva condivisibile la ricostruzione effettuata dall'Ufficio requirente in merito alla sussistenza di un occultamento doloso del danno, argomentando che non risulterebbero provate nell'atto di citazione tanto l'effettiva condotta dei soggetti convenuti finalizzata ad impedire la conoscibilità del danno quanto la sussistenza nei confronti della Procura di un obiettivo impedimento all'esercizio dell'azione erariale sin dal momento della conoscibilità dell'asserito danno, dovendo quindi decorrere la prescrizione dalla data della ricezione dei pagamenti che avrebbero costituito il prospettato danno erariale.

La difesa di parte convenuta, inoltre, rimarcava la presenza di una presunta contraddittorietà sulla individuazione da parte del P.M. del *dies a quo* prescrizione, evidenziando che la decorrenza della prescrizione verrebbe in un primo momento ancorata alla data del 26.10.2017 di ricezione della *notitia damni*, e successivamente, alla data di conclusione del procedimento penale.

Sulla base della suddetta ricostruzione, con riferimento all'assenza dell'occultamento doloso, la difesa di parte convenuta rilevava che nella fattispecie in esame il termine prescrizione dovrebbe farsi decorrere dalla data di effettiva scoperta del danno erariale, che non coinciderebbe con la data di ricezione della *notitia damni* da parte della Procura ma con quella di assunzione delle sommarie informazioni rilasciate dal dott. Cerniglia Luciano alla GdF in data 10.03.2014 o al più tardi con la comunicazione della C.N.R.

del 28.09.2016.

In particolare, si riteneva che il *dies a quo* del termine prescrizionale sarebbe dovuto decorrere dalla effettiva conoscenza da parte della Guardia di Finanza, organo qualificato dello Stato con obbligo di referto, delle condotte asseritamente foriere di danno erariale, in quanto in quel momento si sarebbero concretizzati tutti gli elementi probatori necessari per la comunicazione dell'illecito erariale alla Procura contabile.

La difesa del convenuto sosteneva la suddetta ricostruzione rilevando anche la presenza del nulla osta ad eseguire accertamenti di polizia economico-finanziaria per la valutazione della sussistenza di responsabilità erariali, rilasciato in data 05.10.2016 dalla Procura della Repubblica di Palermo, e la mancata realizzazione, a seguito della C.N.R., di ulteriore attività di indagine di carattere acquisitivo da parte della G.d.F., risultando i fatti d'indagine completamente accertati già con la C.N.R. del 28.09.2016, elementi che legittimerebbero la retrodatazione della decorrenza del termine prescrizionale alla data della C.N.R., o al più alla data di rilascio del nulla osta.

Inoltre, si rilevava che non risulterebbe ammissibile neppure l'individuazione del *dies a quo* prescrizionale nella data di conclusione del procedimento penale con il provvedimento di archiviazione, in quanto sulla base dell'autonomia tra il procedimento erariale e quello penale, già affermata dalla Procura contabile, quest'ultima, in assenza di impedimenti di ordine giuridico relativi all'accertamento dei fatti, non sarebbe tenuta ad attendere le valutazioni effettuate in sede penale né risulterebbe vincolata dalle stesse.

Per ultimo, la difesa di parte convenuta riteneva non applicabili al termine prescrizionale in questione le disposizioni emergenziali dettate dal legislatore

per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, attribuendo a tale

sospensione dei termini natura processuale e non sostanziale e, pertanto, non

suscettibile di sospendere il decorso del termine di prescrizione disciplinato

dall'art. 1, co. 2, l. n. 20/1994, istituto di natura sostanziale e non processuale.

VIII.a. Nel merito, la difesa di parte convenuta, dopo una sintetica

ricostruzione della vicenda fattuale, controdeduceva su quanto prospettato

dalla Procura nell'atto di citazione come segue.

Con riferimento al progetto "Ecoflaconi" si evidenziava che il suo obiettivo

primario era la produzione di flaconi a ridotto impatto ambientale per

detergenti di diversa natura e che per esso era stato erogato un acconto di euro

173.657,58 di cui euro 123.480,55 erano stati girati in data 25.09.2012

all'Università degli Studi di Palermo per cui la Società aveva percepito

soltanto la somma di euro 50.177,03.

Si deduceva che il progetto era stato regolarmente rendicontato

all'Amministrazione regionale con la perizia giurata del dott. Francesco Paolo

Trapani del 24.03.2015 rappresentando una spesa di importo pari ad euro

11.789,43 per la Kemeco S.r.l. e ad euro 305.168,26 per l'Università di

Palermo e che allo stato non risultava che l'Amministrazione erogante avesse

attivato azioni di recupero per gli asseriti indebiti utilizzi delle risorse e/o

irregolarità riscontrate.

Richiamando l'allegata perizia giurata del dott. Francesco Paolo Trapani del

24.03.2015 si prospettava che tale importo di euro 11.789,43 riguarderebbero

le uniche spese che la Società era tenuta a giustificare, come avvenuto in sede

di rendicontazione, mentre eventuali partite di dare e avere tra il

raggruppamento e l'Amministrazione concedente sarebbero da compensare in

sede di erogazione del saldo, ancora non eseguito dall'Amministrazione.

Con riferimento al progetto "Greenclean" parte convenuta, dopo avere descritto il lavoro svolto da ciascun soggetto partecipante, evidenziava che in data 30.12.2013 alla società Kemeco era stato accreditato presso il conto corrente dedicato intrattenuto presso Banca Nuova il primo acconto di euro 1.047.909,84 di cui euro 115.252,04 erano stati girati alla AM Etichette S.r.l. in data 17.1.2014, euro 347.703,92 erano stati girati alla Ecocare S.r.l. in data 05.02.2014 ed euro 290.193,00 erano stati girati all'Università di Palermo in data 20.02.2014, per cui la Kemeco aveva percepito soltanto la somma di euro 294.760,88.

Con riferimento alla contestazione di condotte distrattive per un importo di euro 200.000 mediante due distinti bonifici su un altro conto corrente di titolarità della stessa Società aperto presso Banca Nuova S.p.A., parte convenuta controdeduceva che il suddetto spostamento di tali somme su altro conto corrente intrattenuto dalla Società presso il medesimo Organismo di credito intermedio era permesso dalle prescrizioni del bando e che i relativi importi sarebbero comunque stati impiegati per finalità progettuali, come documentato alla Banca Nuova s.p.a. in sede di rendicontazione finale.

Con riferimento alla contestazione attorea sull'identità e sovrapposibilità dei tre progetti "Greenclean", "Ecoflaconi" e "Biodetergents" ed alla conseguente violazione del c.d. divieto di cumulo previsto nei relativi bandi pubblici, la difesa di parte convenuta rilevava che tale assunto risulterebbe privo di fondamento in quanto sarebbe stato soltanto ipotizzato e basato sulle sole asserzioni dell'ing. Luciano Cerniglia e non su accertamenti tecnici o rilievi formulati dall'Amministrazione erogante.

Sul punto si deduceva che il cumulo di più agevolazioni si realizzerebbe se queste fossero riferite agli stessi “costi ammissibili” e alle stesse spese rendicontabili e rendicontate.

In particolare, si rappresentava che sia l’art. 7, co. 3, del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, sia i DD.DD.GG. nn. 4591/2011 e 1130/2011 prevedevano un espresso divieto di cumulabilità degli aiuti comunitari solo per i medesimi costi o spese sostenuti nell’ambito della realizzazione di un progetto, senza far riferimento alla situazione identitaria di più progetti, producendo a sostegno di tali argomentazioni apposita perizia giurata attestante l’oggettiva diversità dei costi sostenuti dalla Kemeco S.r.l. per la realizzazione dei tre progetti citati.

Ad ulteriore riprova dell’autonomia e della singolarità dei singoli progetti, parte convenuta rappresentava che essi risultavano finanziati mediante il ricorso a linee di intervento differenti aventi diverse finalità, in quanto il progetto “Greenclean” veniva finanziato con il ricorso alla Linea di intervento 4.1.1.1, mentre i progetti “Ecoflaconi” e “Biodetergents” venivano finanziati mediante la Linea di intervento 4.1.1.2., e che contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, i progetti “Ecoflaconi” e “Biodetergents” sarebbero stati realizzati da soggetti diversi, rispettivamente Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l., attraverso la creazione di autonomi accordi di partenariato con distinte strutture dell’Università di Palermo nonché materialmente svolti presso due distinti stabilimenti situati in luoghi fisici differenti, non rilevando di conseguenza alcun profilo di sovrapponibilità tra i due progetti in questione.

Sulla base di tali argomentazioni si concludeva sul punto che le dichiarazioni sostitutive rese dovevano essere ritenute assolutamente veritiere mentre

l'ipotizzato falso ideologico non risultava accertato giudizialmente né in sede penale né in quella civile.

VIII.b. La difesa di parte convenuta in subordine controdeduceva in merito alla errata ripartizione del danno in violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 1-*quater* L. 20/1994 e dell'art. 83, co. 2 c.g.c.

Si rappresentava che, a seguito della ripartizione delle somme oggetto del finanziamento tra i soggetti costituiti in partenariato, la società Kemeco S.r.l. avrebbe ricevuto la somma complessiva di euro 344.937,91 per tutti e tre i progetti, e che di conseguenza risulterebbe irragionevole la scelta della Procura di contestare alla Società, unitamente agli altri convenuti, l'intero ipotetico danno pari ad euro 1.471.067,42 senza provvedere contestualmente alla citazione in giudizio degli altri soggetti beneficiari.

Secondo parte convenuta, infatti, risulterebbe evidente dalla prospettazione accusatoria formulata alla Procura, che l'invito a dedurre e la successiva citazione avrebbero dovuto essere estesi a tutti i soggetti beneficiari delle suddette risorse pubbliche e, in particolare, anche all'Università degli Studi di Palermo e alla A.M. Etichette S.r.l., motivo per cui si richiedeva l'applicazione dei poteri istruttori officiosi di acquisizione *ex art. 94, c. 2, c.g.c.* nei confronti dell'Amministrazione universitaria citata, chiedendo alla stessa di prendere posizione sulle contestazioni recate nella relazione della GdF.

Si chiedeva, inoltre, di disporre CTU al fine di identificare se e in quali casi vi siano state le duplicazioni di costi contestate dalla Procura, nonché di identificare quali degli enti beneficiari del finanziamento abbia effettivamente ricevuto le suddette risorse pubbliche che costituirebbero oggetto di danno erariale e in che misura.

Nel caso di ritenuta inammissibilità delle richieste istruttorie articolate si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c. recante il divieto del collegio di esercitare la chiamata di terzi *iussu iudicis*, per violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. che si determina nell'ipotesi in cui il P.M. contabile, in presenza di più soggetti beneficiari di un finanziamento pubblico, contesti la condotta dolosa solo nei confronti di alcuni di essi, con conseguente responsabilità solidale fatta valere nei confronti dei soli soggetti convenuti. Si deduceva che tale potere del P.M. di limitazione soggettiva dell'azione era da ritenere eccessivo in quanto suscettibile di aumentare l'onere economico posto a carico di alcune delle parti potenzialmente corresponsabili in solido.

In ulteriore subordine, parte convenuta deduceva che, ove fosse stata accertata la sovrapposibilità o la duplicazione dei costi, dall'ipotetico danno erariale andrebbe scomputato il costo finale dei progetti "Ecoflaconi" e "Biodetergents", in quanto tali progetti sarebbero stati già eseguiti e rendicontati e l'eventuale duplicazione sarebbe avvenuta con il progetto "Greenclean", per cui non poteva sostenersi che i finanziamenti pubblici destinati ai due suddetti progetti fossero stati distratti dalla missione pubblica e utilizzati per finalità differenti da quelle previste dalla disciplina di finanziamento.

IX. Con memoria difensiva depositata in data 31 agosto 2023 si costituiva in giudizio la Ecocare S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Marco Sabato chiedendo di rigettare integralmente le domande formulate dalla Procura nell'atto di citazione.

A tal fine, parte convenuta si riportava integralmente alle deduzioni già

presentate in sede di invito a dedurre, aventi contenuto sostanzialmente

sovrapponibile alle censure mosse dalla società Kemeco S.r.l.

In particolare, si eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale, la nullità dell'invito a dedurre per violazione degli artt.

4 co. 1 e 67 co. 1 del c.g.c. e la nullità degli atti istruttori relativi agli allegati sub 5 e 6 per violazione dell'art. 65 c.g.c.

Nel merito si deduceva sull'insussistenza degli elementi costitutivi della contestata ipotesi di responsabilità amministrativa per infondatezza della prospettata violazione del divieto di cumulo.

Infine, si contestava l'errata ripartizione del prospettato danno erariale deducendo sulla abnormità e sulla irragionevolezza della scelta di contestare alla Società l'intero ipotetico danno di euro 1.471.067,42 nonostante la stessa avesse ricevuto per i tre progetti solo una minima parte del suddetto importo pari ad euro 249.500,00 per cui l'azione erariale avrebbe dovuto essere estesa a tutti i soggetti beneficiari delle suddette risorse pubbliche e, in particolare, anche all'Università degli Studi di Palermo e alla A.M. Etichette S.r.l.

X. Con memoria difensiva trasmessa via PEC in data 19 settembre 2023, dopo la chiusura degli uffici, ed acquisita al fascicolo in data 20 settembre 2023 si costituiva in giudizio il convenuto Uroni Giovanni, chiedendo di rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla Procura perché infondate in fatto e in diritto e, nell'ipotesi in cui il decidente ritenesse fondate le domande, di pronunciare condanna senza vincolo di solidarietà fra le parti e per un importo non eccedente l'effettivo e concreto pregiudizio subito in conseguenza della concreta condotta di tutti i convenuti.

La difesa del sig. Uroni, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti di causa,

evidenziava che lo stesso aveva ricoperto l'incarico di amministratore della Ecocare S.r.l. dal 06.07.2012 al 21.09.2015 (e non fino al 06.09.2016) a cui era succeduto il dott. Francesco Paolo Trapani rimasto estraneo al giudizio e che tutte le condotte contestate dal Requirente relative all'indebita percezione di contributi pubblici e in particolare all'elusione del divieto di cumulo sarebbero tutte antecedenti alla data di assunzione della carica di amministratore della suddetta Società.

Nella memoria, infatti, si evidenziava che il sig. Uroni era estraneo alla contestazione relativa alla resa di dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere da parte della Ecocare S.r.l. in quanto le dichiarazioni contestate sarebbero relative ad un periodo precedente in cui la carica di amministratore era stata ricoperta dal sig. Luca Cerniglia.

Con riferimento alle contestazioni di illecita utilizzazione dei contributi pubblici, la difesa del convenuto deduceva che il sig. Uroni era stato costretto ad assumere la carica di amministratore per mantenere il rapporto di lavoro con la Kemeco S.r.l., iniziato nel maggio del 1990 e conclusosi con il licenziamento asseritamente ritorsivo del 20.11.2015, deducendo che l'amministratore unico di fatto della Ecocare S.r.l. era il sig. Murania Pietro (amministratore di diritto della Kemeco S.r.l.) le cui indicazioni il sig. Uroni ottemperava anche se esse erano indirizzate non al soddisfacimento dell'interesse della Ecocare ma di quello della Kemeco.

La difesa del convenuto esponeva il contezioso insorto davanti al giudice del lavoro tra il sig. Uroni e la Kemeco S.r.l. avverso il licenziamento del primo e davanti al giudice delle imprese per l'azione di responsabilità contro gli amministratori della Ecocare S.r.l. esercitata dai soci di quest'ultima (Kemeco

S.r.l. e sig.ra Cordaro Maria Concetta) evidenziando che dalle relative decisioni giudiziarie emergerebbe il suddetto ruolo di *dominus* del sig. Murania Pietro.

Si argomentava che le condotte individuate dalla Procura quale produttrici di danno erariale erano state poste in essere su espressa indicazione della Kemeco S.r.l. e del suo amministratore unico, sig. Pietro Murania, e/o di persone a questo riconducibili, allegando a prova di ciò una copiosa corrispondenza via e-mail e richiamando la sent. n. 1661/2022 del Tribunale di Palermo-Sez. specializzata in materia di impresa.

In punto di diritto, il convenuto riteneva che la Procura regionale non avesse fornito la prova del dolo e del contributo causale, ritenendo insussistenti i suddetti elementi della responsabilità contestata considerato che il convenuto non ricopriva alcuna carica sociale al momento della presentazione dei progetti, non aveva rilasciato dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere, e comunque, nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore non aveva un potere di incidere sulle scelte gestorie della Ecocare S.r.l. in quanto integralmente devolute al reale *dominus* della Società, sig. Murania Pietro. Alla luce di tali considerazioni una eventuale condanna deriverebbe da una non ammissibile responsabilità oggettiva da posizione priva dell'elemento soggettivo.

Inoltre, si contestava la domanda della Procura di ripartire il danno a tutti i convenuti senza alcuna specificazione del contributo fornito da ciascuno di essi nell'asserita condotta illecita, non essendo ammissibile il criterio della responsabilità parziaria equivalente.

Infine, si chiedeva di accertare il contributo di ciascuno dei convenuti nella

causazione del danno contestato, affinché la condanna fosse effettivamente commisurata all'effettiva responsabilità di ciascuno di essi.

XI. All'udienza del 20 settembre 2023, a seguito di richiesta del difensore della Kemeco S.r.l. di rinvio dell'udienza, per contraddire su quanto dedotto e allegato dal convenuto Uroni costituitosi poco prima dell'udienza di discussione, con ordinanza a verbale, al fine di garantire nella circostanza concreta un pieno contraddittorio, si disponeva il rinvio della discussione della causa all'udienza del 25 ottobre 2023, assegnando il termine del 5 ottobre 2023 per il deposito di sintetiche note e documentazione.

XII. In data 5 ottobre 2023 la Kemeco S.r.l. depositata note autorizzate in cui articolava controdeduzioni alle difese del convenuto Uroni.

In particolare, si evidenziava che la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1661/2012 aveva accertato che la responsabilità per la distrazione dei fondi era da ascrivere anche all'Uroni e con riferimento al ruolo di *dominus* del sig. Muraglia asseritamente accertato nella suddetta sentenza si deduceva che la sentenza era stata appellata e il relativo giudizio era ancora pendente.

Con riferimento al contenzioso giuslavoristico in materia di licenziamento si deduceva che lo stesso non riguardava la gestione dei contributi percepiti dalla Ecocare S.r.l. e in ogni caso si evidenziava che con verbale di conciliazione del 22.3.2018 il sig. Uroni aveva rinunciato agli effetti utili dell'ord. n. 48094/2016 del Tribunale di Palermo e che tale transazione era stata ritenuta pienamente valida ed efficace con sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 2947/2022.

Con riferimento alla corrispondenza via *e-mail*, allegata alla memoria di costituzione del convenuto Uroni, si contestava la tesi che essa, essendo

indirizzata o proveniente dal sig. Fabio Bisogno, dipendente della Kemeco S.r.l., dimostrerebbe che il reale *dominus* dei tre progetti fosse il sig. Murania che direttamente o indirettamente, tramite il suddetto dipendente, avrebbe impartito le sue “direttive”. Infatti, si evidenziava che nelle suddette *e-mail*, quando le comunicazioni erano dirette alla Kemeco ed alla Ecocare, nel campo “A:”, oltre a Fabio Bisogno per la Kemeco, era inserito anche l’Uroni (amministratore della Ecocare) mentre, quando le comunicazioni erano dirette ad Ecocare, nel campo “A:” veniva indicato quale destinatario l’Uroni e nel campo “CC” i soci della Ecocare.

Si concludeva affermando quanto segue:

1) la parte di contributi effettivamente percepiti dalla Kemeco S.r.l. (euro 50.177,03 + euro 294.760,88 = euro 344.937,91) erano stati correttamente utilizzati, rendicontati e non distratti dal fine pubblico cui erano destinati;

b) per la parte di contributi effettivamente percepiti dalla Ecocare S.r.l. (euro 347.703,92 + euro 151.369,00 = euro 499.072,92) ove detti contributi fossero stati distratti dal fine pubblico cui erano destinati, la relativa responsabilità andava ascritta esclusivamente agli amministratori della Ecocare (sigg. Uroni e Cerniglia ed eventualmente alla Ecocare in liquidazione);

c) per la parte di contributi effettivamente percepiti dall’Università di Palermo (euro 123.480,55 + euro 290.193,00 + euro 98.131,00 = euro 511.804,55) e da AM Etichette S.r.l. (euro 115.252,04), anche tali contributi erano stati correttamente utilizzati, rendicontati e non distratti dal fine pubblico cui erano destinati e l’omessa chiamata in causa di tali soggetti (per una scelta discrezionale della Procura) non poteva ridondare in danno della Kemeco

S.r.l., che non poteva essere chiamata a difendersi sulla corretta gestione di contributi erogati e gestiti da altri soggetti.

Infine, si deduceva che non erano stati evocati in giudizio gli altri enti interessati, quali l'Università degli Studi di Palermo, la quale per tutti e tre i progetti aveva incassato la complessiva somma di euro 511.804,55 (123.480,55 + 290.193,00 + 98.131,00), e l'AM Etichette S.r.l., che per il progetto "Greenclean" aveva ricevuto l'importo di euro 115.252,00.

Si evidenziava che, ai sensi dell'art. 83 c.g.c., non era possibile né la chiamata *iussu iudicis* né lo scomputo virtuale delle rispettive quote virtuali di responsabilità essendo stata prospettata dalla Procura regionale una ipotesi di responsabilità solidale e non parziaria. Ciò comporterebbe un aggravamento della posizione dei soggetti convenuti in giudizio, costretti, in caso di condanna, a sopportare un esborso economico per un ipotetico illecito arricchimento conseguito da altri soggetti (non convenuti in giudizio).

A tal proposito, la difesa della società Kemeco deduceva in via principale, in adesione al parere reso dalla competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto correttivo del c.g.c. del 2019, che la regola della parziarietà di cui all'art. 1, co 1-*quater*, l. n. 20/1994 dovesse applicarsi a "tutte le ipotesi concorsuali" di responsabilità, sia a titolo di condotta colposa sia a titolo di condotta dolosa o di illecito arricchimento, visto che nell'applicazione della legge bisogna considerare l'intenzione del legislatore. Dunque, si prospettava che dal contestato danno erariale dovevano essere espunte le somme percepite dai soggetti non evocati in giudizio.

In via subordinata, si insisteva nella già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c., come modificato dall'art. 44, co. 1, lett. a), b)

e c) del d.lgs. 114/2019, in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost.

In primo luogo, si evidenziava che l'art. 83 c.g.c. si poneva in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega (L. 124/2015) con una conseguente violazione dell'art. 76 Cost., in quanto la legge delega non avrebbe previsto una preclusione generalizzata della chiamata *iussu iudicis* ma avrebbe limitato la suddetta preclusione alla sola ipotesi "di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione" e con i principi di concentrazione ed effettività delle tutele, nonché con le norme ed i principi del c.p.c. in materia di integrazione del contraddittorio.

Sotto altro profilo, si osservava che l'attuale assetto delineato dall'art. 83 c.g.c. violerebbe il diritto di difesa dei convenuti in giudizio (art. 24 Cost.), nonché i principi del giusto processo e di effettività e concentrazione delle tutele (art. 111 Cost.). Infatti, il mancato coinvolgimento dell'Università degli studi di Palermo e della AM Etichette S.r.l. nel presente procedimento comporterebbe anche una violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di parità delle parti (art. 111, comma 2, Cost.), atteso che il divieto di chiamata in giudizio su ordine del giudice determina, in concreto, una irrimediabile compromissione del diritto di difesa della parte convenuta (chiamata a difendersi anche sull'operato altrui) e una posizione di maggior favore per la Procura contabile. Si argomentava che tale palese irragionevolezza, del resto, era stata confermata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 203/2022, pur dichiarando inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, c.g.c. sollevate dalla Sez. giur. Campania di questa Corte, aveva sollecitato il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità ad "intervenire nella materia compiendo le scelte

discrezionali ad esso demandate, quando si discuta nel processo della

concorrente responsabilità del terzo stesso, pur se al fine di accertare

l'eventuale responsabilità parziaria dei soggetti convenuti in causa".

Con riferimento alla violazione dell'art. 111 Cost. si deduceva che il divieto

imposto al giudicante di ampliare la compagine soggettiva del giudizio

precluderebbe l'individuazione di responsabilità concorrenti, con la

conseguenza, in caso di contestazione a titolo di dolo, di far gravare

unicamente in capo ai soggetti chiamati in giudizio tutto il peso dell'asserito

debito erariale, tenuti solidalmente a estinguere la pretesa.

Infine, si evidenziava che la disciplina dell'art. 83 c.g.c. doveva ritenersi

palesamente irragionevole ed arbitraria, in quanto conferisce unicamente al

P.M. il potere di individuare le controparti processuali anche nelle ipotesi di

contestazione della condotta a titolo di dolo o di ipotetico illecito

arricchimento (senza alcuna possibilità emendativa riconosciuta al Giudice),

determinando così un aggravamento della posizione processuale dei

convenuti, anche in termini di oneri di allegazione e prova su di essi gravanti.

XIII. In data 5 ottobre 2023 la Ecocare S.r.l. depositava via PEC note

autorizzate in cui in cui insisteva nelle difese già articolate nella memoria di

costituzione.

In via preliminare deduceva sull'ammissibilità della costituzione il giorno

prima dell'udienza di discussione evidenziando che la tardività della

costituzione in giudizio non viene sanzionata con l'inammissibilità della

stessa ma solo con le decadenze previste dall'art. 90 c.g.c.

Nel merito, si insisteva nel ruolo del sig. Murania di *dominus* della Ecocare

S.r.l. richiamando la sent. n. 952/2017 della Corte di Appello di Palermo sul

contenzioso in materia di licenziamento del sig. Uroni da parte della Kemeco

S.r.l. ritenuto ritorsivo, decisione che era stata confermata dalla Corte di

cassazione con sent. 21633/2019.

Si evidenziava che, in ultimo, il reale beneficiario delle condotte contestate

era stato il sig. Murania (tramite la Kemeco S.r.l. e la moglie Cordaro) e si

richiamava e allegava la CTU, disposta nell'ambito del giudizio di

responsabilità promosso dai soci Ecocare nei confronti degli amministratori

della Società (R.G. 11757/2017) dalla quale risulterebbe che i fondi P.O.

F.E.S.R. 4.1.1.1. e 4.1.1.2. sarebbero stati utilizzati a vantaggio di Kemeco

S.r.l. e della sig.ra Cordaro.

Si insisteva nell'argomento difensivo che tutti i fatti contestati riguardanti i

progetti "Biodetergents" e "Greenclean" sarebbero derivati dalle direttive

impartite direttamente o indirettamente dal sig. Murania, amministratore di

diritto della Kemeco S.r.l. che era socia di Ecocare per cui il sig. Uroni non

era mai stato libero di amministrare essendo sottoposto alle direttive impartite

dal suo effettivo datore di lavoro, *dominus* oltre che di Kemeco S.r.l. anche di

Ecocare S.r.l. Sul punto si evidenziava che l'accertata natura ritorsiva del

licenziamento dimostrerebbe la sussistenza di un rapporto di subordinazione

gerarchica fatto valere anche nel rapporto di amministrazione della Ecocare

S.r.l.

In ordine all'elemento soggettivo si deduceva che il dolo erariale andava

qualificato secondo la nozione penalistica per cui esso non poteva derivare

dalla posizione statica del convenuto di amministratore di diritto della Ecocare

S.r.l. ma da un "concreto dinamico contributo" che si riteneva non sussistente.

Per il resto si richiavano le difese già svolte in materia di danno erariale e

sul *quantum* richiesto e sull'assenza del vincolo di solidarietà e sul riparto di responsabilità tra i convenuti.

XIV. All'udienza pubblica del 25 ottobre 2023 il P.M. e i difensori dei convenuti Cerniglia Luca, Kemeco S.r.l. e Ecocare S.r.l. in liquidazione insistevano nelle conclusioni in atti con articolate argomentazioni.

Il P.M. Salvatore Ganci evidenziava la mancata maturazione della prescrizione stante la sussistenza di un occultamento doloso e l'applicabilità al termine prescrizione della disciplina sulla sospensione straordinaria per COVID-19 con richiamo di recente giurisprudenza d'appello (cfr. C. conti, Sez. I App., sent. 275/2023) e la non rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c. in quanto nella contestata fattispecie di responsabilità amministrativa non vi sarebbe il contributo di soggetti terzi non evocati in giudizio. Infine, il P.M. insisteva nella sussistenza della violazione del principio del divieto di duplicazione del progetto che sarebbe emersa dalla semplice comparazione dei progetti e sul coinvolgimento dei convenuti Cerniglia e Uroni.

L'avv. Bertuglia per il convenuto Cerniglia insisteva nell'eccezione di prescrizione e sul ruolo marginale del suo assistito nella fattispecie oggetto di contestazione, evidenziando la mancanza di prova della identità dei progetti e sostenendo che ogni progetto aveva avuto una propria autonomia.

L'avv. Sabato per la Ecocare S.r.l. in liquidazione argomentava sulla prescrizione del credito erariale e sull'assenza della duplicazione dei progetti e sulla contestazione attorea sulle false dichiarazioni rese, evidenziando che il correlato procedimento penale era stato archiviato dal GIP del Tribunale di Palermo e che la richiesta di misure cautelari era stata rigettata.

L'avv. Dagnino per la Kemeco S.r.l. insisteva nell'eccezione di prescrizione e nel merito, con riferimento alla prospettazione attorea sulla duplicazione dei costi, richiamava la consulenza di parte che, non essendo stata contestata dalla Procura, assurgerebbe a principio di prova. Infine, insisteva nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art 83 c.g.c.

Esaurita la discussione, la causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio osserva che le memorie di costituzione di Ecocare S.r.l. e del sig. Uroni Giovanni sono state depositate oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 90 c.g.c. secondo cui *“Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione”*.

Infatti, tale termine di “almeno venti giorni prima” nell'odierno giudizio, in considerazione dell'udienza di discussione fissata per il 20 settembre 2023 con decreto del Presidente della Sezione del 1° marzo 2023 in calce all'atto di citazione e della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto 2023 ex art. 1 L. 742/1969 come modificato dall'art. 20, co. 1-ter del D.l. 83/2015 convertito con modificazioni dalla L. 132/2015, è scaduto il 31 luglio 2023 come indicato nel decreto di fissazione dell'udienza in calce all'atto di citazione mentre la Società Ecocare S.r.l. in liquidazione e il sig. Uroni Giovanni hanno depositato le relative memorie di costituzione

rispettivamente in data 30 agosto 2023 e in data 19 settembre 2023.

Tale costituzione tardiva da parte dei convenuti Ecocare S.r.l. in liquidazione e Uroni Giovanni comporta che essi sono incorsi nella decadenza prevista dal comma 3 dell'art. 90 c.g.c. secondo cui *“A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87”*.

Ciò comporta che le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Ecocare S.r.l. nella memoria di costituzione del 30 agosto 2023 relative alla nullità ex art 65 c.g.c. degli atti istruttori ivi indicati (all. sub 5 e 6 dell'atto di citazione) e alla prescrizione del diritto di credito erariale non sono ammissibili in quanto di tratta di eccezioni non rilevabili d'ufficio dal cui potere di proporle il convenuto è decaduto non avendo rispettato il predetto termine decadenziale per la costituzione tempestiva.

2. In via preliminare di merito va scrutinata l'eccezione di prescrizione che è stata sollevata ritualmente dalle difese di Cerniglia Luca e di Kemeco S.r.l. le quali sia nelle tempestive memorie di costituzione che nel corso della discussione dell'udienza del 25.10.2023 hanno insistito con ampie argomentazioni sulla prescrizione quinquennale del diritto di credito erariale azionato nell'odierno giudizio.

Infatti, i suddetti convenuti hanno eccepito l'insussistenza di una fattispecie di occultamento doloso e hanno individuato il *dies a quo* prescrizione non nella data di comunicazione della notizia di danno erariale della GdF alla Procura regionale (pervenuta in data 26.10.2017 e registrata al protocollo in data 07.11.2017) ma in quelle antecedenti del 7 ottobre 2013 in cui si è svolto

l'interrogatorio dell'ing. Cerniglia Luciano, che ha dato avvio al procedimento penale R.G. n. 21884/2013 aperto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, o del 28 settembre 2016 quando la GdF ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo la comunicazione di notizia di reato relativa, fra l'altro, ai fatti di causa in cui risulterebbero compendiati tutti gli elementi dell'illecito erariale per come comunicati con la notizia di danno erariale del 26.10.2017. In ogni caso le difese dei due suddetti convenuti hanno dedotto sull'inapplicabilità al termine quinquennale di prescrizione erariale della sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dall'art. 85 D.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e s.m.i. recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile".

Il Collegio ritiene che nella fattispecie sia sussistente l'occultamento doloso, considerato che i prospettati fatti costitutivi dell'asserito illecito erariale oggetto di contestazione da parte della Procura regionale sono emersi all'esito di una complessa attività investigativa svolta dalla Gdf e che gli stessi sono stati oggetto di un procedimento penale, pur definito con decreto di archiviazione del 15.02.2021 del GIP del Tribunale di Palermo a seguito di richiesta del PM del 04.02.2021.

In caso di occultamento doloso del danno relativo a condotte illecite che integrano anche gli estremi di un reato, secondo la consolidata giurisprudenza contabile il momento del disvelamento del danno erariale viene ordinariamente fatto coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui il danno stesso viene in evidenza nelle sue componenti, soggettive e oggettive (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App, sent. n. 207/2019; Sez. App Reg.

Siciliana, sent. n. 94/2016) o nella data di ricevimento da parte della Procura contabile della comunicazione della Procura della Repubblica, *ex art.* 129, co. 3, disp. att. c.p.p., recante notizia dell'esercizio dell'azione penale per un reato che ha cagionato danno all'erario (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App n. 43/2020; Sez. I App. 487/2015).

Tale momento di disvelamento ha carattere recessivo nel caso in cui la Procura regionale abbia avuto conoscenza della fattispecie di danno erariale in data anteriore con la comunicazione della notizia di danno da parte dell'Organo inquirente, come nella fattispecie in cui la Guardia di finanza in data 26.10.2017 ha trasmesso alla Procura regionale presso questa Sezione la *notitia damni* relativa ai fatti oggetto di causa, per cui nell'odierno giudizio sulla base degli atti del fascicolo il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale data.

Il Collegio, in continuità con la costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. reg. Siciliana, sentt. 877, 634 e 513 del 2022 e sent. 399/2021) e con quella ormai prevalente e consolidata dell'intera Corte (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. II. App., sent. 275/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 185/2023 e 212/2022; Sez. giur. Lazio, sent. n. 817/2023 e n. 534/2022; Sez. giur. Marche, sent. n. 41/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 270/2022; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 226/2022; Sez. giur. Sardegna, ord. n. 42/2022 e sent. n. 234/2022; Sez. giur. Valle d'Aosta, sent. n. 9/2021) ritiene che al periodo di prescrizione quinquennale *ex art.* 1, co. 2, L. 20/1994 va applicata la sospensione straordinaria *ex lege* da COVID-19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 85 commi 1 e 4 del D.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020, dell'art. 36, commi 1 e 4 del D.l. 23/2020 conv. in L. 40/2020 e

dell'art. 5 D.l. 28/2020 conv. in L. 70/2020.

In conseguenza di tale sospensione straordinaria legislativa dei termini processuali e secondo la lettura più restrittiva dell'art. 85, co. 4, periodo 2° del D.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020 secondo cui l'effetto sostanziale dell'allungamento del termine di prescrizione sarebbe limitato al solo periodo di 64 giorni dall'8 marzo 2020 all'11 maggio 2020 in cui è stato sospeso *ex lege* lo svolgimento in presenza delle attività processuali in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale e non anche al restante periodo dal 12 maggio al 31 agosto 2020, nel quale era rimesso ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di disporre il rinvio delle udienze, il termine prescrizione slitterebbe in avanti di 64 giorni.

Nell'odierna fattispecie, il termine di prescrizione quinquennale con applicazione della sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dall'art. 85 D.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020 decorrente dal 26 ottobre 2017 scade il 29 dicembre 2022 per cui nel momento in cui la Procura regionale ha notificato l'invito a dedurre nei confronti del sig. Cerniglia Luca e di Kemeco S.r.l., rispettivamente in data 13 dicembre 2022 e in data 1° dicembre 2022, non era maturata la prescrizione. Conseguentemente gli inviti a dedurre recanti la costituzione in mora dei suddetti convenuti hanno interrotto il decorso del termine prescrizione.

Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione ritualmente eccepita dai convenuti Cerniglia Luca e Kemeco S.r.l. deve essere respinta.

3. Passando al merito, il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale di euro 1.471.067,42 asseritamente

cagionato alla Regione Siciliana dalle società Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l.

in liquidazione e dagli altri due convenuti, sigg. Uroni Giovanni e Cerniglia

Luca, nello loro qualità di amministratori di diritto di quest'ultima Società, per

avere percepito indebitamente contributi a fondo perduto di pari importo a

titolo di anticipazione sull'aiuto agli investimenti finanziati dal PO FESR

Sicilia 2007-2013 nell'ambito del settore "energia e ambiente" con

riferimento alla misura 4.1.1.1 relativa ad *"Azioni di sostegno all'attività di*

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere

produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza

che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di

ricerca, PMI e grandi imprese" per il progetto "Greenclean" e alla misura

4.1.1.2 relativa al *"Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di*

processo e organizzativa nei diversi settori di intervento" per i progetti

"Biodetergenti" ed "Ecoflaconi", disposti a favore delle Società convenute

nella loro qualità di enti capofila a seguito dei bandi 2010 e 2011 emanati

dall'Assessorato regionale dell'attività produttive della Regione Siciliana.

3.1. Prima di scrutinare il merito delle domande della Procura regionale appare

necessario richiamare sinteticamente l'*iter* dei tre suddetti progetti di ricerca

e sviluppo oggetto di contestazione nell'odierno giudizio così come emerge

dagli atti di causa e come sintetizzato nella seguente tabella 1 dove vengono

indicati per ciascuno di essi l'importo finanziato, l'importo pagato in acconto

dalla Regione Siciliana oggetto di contestazione attorea e l'importo

rendicontato.

Il progetto "Greenclean", presentato da Kemeco S.r.l. nell'ambito della misura

4.1.1.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013 quale ente capofila in rappresentanza

anche degli altri tre soggetti *partner* (Ecocare S.r.l., A.M. Etichette S.r.l. e UNIPA) ha avuto ad oggetto lo sviluppo sperimentale di [*prodotti a packaging biodegradabili a ridotto impatto ambientale nei settori “House Detergents” e “Personal Care”*]. Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da Kemeco S.r.l. nella persona del rappresentante *p.t.* (sig. Pietro Murania) in data 25.11.2010 a seguito del bando del Dipartimento regionale delle attività produttive approvato con DDG n. 1703 del 18.06.2010. Tale progetto in un primo momento non è stato ammesso a finanziamento mentre, in seguito all’ampliamento disposto con DDG n. 4591 del 26.10.2011 e alla successiva istanza di partecipazione per lo stesso progetto del 19.12.2021, è stato ammesso a finanziamento con DDG 2810/3 del 25.07.2012 per l’importo di euro 2.095.819,68 ed ha ricevuto l’anticipo del 50% per l’importo di euro 1.047.909,84 pagato dalla concessionaria Banca Nuova con mandato n. 16/2013 del 30 dicembre 2013 a Kemeco S.r.l. la quale ha poi trasferito agli altri enti *partner* la quota di competenza trattenendo quella di sua diretta pertinenza (cfr. tab. 1).

Da quanto risulta dagli atti di causa il progetto è stato oggetto di rendicontazione conclusiva all’esito della quale non solo non è stato pagato alcun altro importo ma è stato avviato il procedimento di revoca totale del finanziamento erogato “*in quanto gli obiettivi del programma non sono stati raggiunti e lo stesso non è risultato organico e funzionale*” (cfr. All. Doc. 10_ Elaborato peritale RG 11757_2017 della memoria di Uroni Giovanni del 05.10.2023, p. 16).

Il progetto “Ecoflaconi”, presentato da Kemeco S.r.l. nell’ambito della misura 4.1.1.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013 quale ente capofila in rappresentanza

anche dell'altro soggetto *partner* (UNIPA) ha avuto ad oggetto lo sviluppo sperimentale di un “*packaging eco-sostenibile per detergenti a ridotto impatto ambientale*”. Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da Kemeco S.r.l. nella persona del rappresentante *p.t.* (sig. Pietro Murania) in data 31.05.2011 a seguito del bando del Dipartimento regionale delle attività produttive approvato con DDG n. 2130 del 21.03.2021, ammesso a finanziamento con DDG 453/3 del 10.02.2012 per un importo di euro 347.315,15 per il quale è stato concesso l'anticipo del 50% per l'importo di euro 173.657,58 pagato dalla concessionaria Banca Nuova con mandato n. 57/2012 del 4 settembre 2012 a Kemeco S.r.l. la quale ha poi trasferito all'Università di Palermo la quota di competenza trattenendo quella di sua diretta pertinenza (cfr. tab. 1).

Da quanto risulta dagli atti di causa il progetto è stato oggetto di rendicontazione conclusiva all'esito della quale non è stato pagato alcun altro importo e non risultano dal fascicolo di causa notizie su procedimenti amministrativi di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso.

Il progetto “Biodetergents”, presentato da Ecocare S.r.l. nell'ambito della misura 4.1.1.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013 quale ente capofila in rappresentanza anche degli altri due soggetti *partner* (Kemeco S.r.l. ed UNIPA) ha avuto ad oggetto lo sviluppo sperimentale [*di formulazioni biocompatibili ed ecosostenibili nel settore “personal care”*]. Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da Ecocare S.r.l. nella persona del rappresentante *p.t.* (sig. Cerniglia Luca) in data 31.05.2011 a seguito del bando del Dipartimento regionale delle attività produttive approvato con DDG n. 2130 del 21.03.2021, ammesso a finanziamento con DDG 761/3 del

23.02.2012 per un importo di euro 499.000,00 per il quale è stato concesso l'anticipo del 50% per l'importo di euro 249.500,00 pagato dalla concessionaria Banca Nuova con mandato n. 51/2012 del 4 settembre 2012 a Ecocare S.r.l. la quale ha poi trasferito agli altri enti la quota di competenza trattenendo quella di sua diretta pertinenza (cfr. tab. 1)

Da quanto risulta dagli atti di causa il progetto in data 11.03.2014 è stato oggetto di una proposta di rimodulazione in diminuzione della spesa che è passata dall'importo originariamente approvato di euro 990.946,27 a quello rimodulato di euro 765.075,69 mentre, a seguito della rendicontazione finale, è stato avviato un procedimento di revoca parziale del contributo erogato in quanto dell'importo delle spese rendicontate (pari ad euro 379.318,58) è stato ritenuto ammissibile soltanto l'importo di euro 282.008,64 con rideterminazione in diminuzione del contributo spettante in euro 217.240,53 per un importo più basso rispetto all'anticipazione già ricevuta di euro 249.500,00 (cfr. All. Doc. 10 Elaborato peritale RG 11757_2017 della memoria di Uroni Giovanni del 05.10.2023, pp. 18-21).

Tab. 1 - Progetti contestati

	"Ecoflaconi" (Capofila Kemeco)			"Biodetergents" (Capofila Ecocare)			"Greenclean" (Capofila Kemeco)		
ENTI BENEF.	Finanz.	Anticipo	Rendic.	Finanz.	Anticipo	Rendic.	Finanz.	Anticipo	Rendic.
Kemeco Srl	100.354,06	50.177,03	11.789,43				589.521,79	294.760,88	344.937,91
Ecocare Srl				302.737,95	151.368,98	43.983,78	695.407,93	347.703,92	499.072,90
A.M. Etichette Srl							230.504,07	115.252,04	115.252,04
UNIPA	246.961,09	123.480,55	305.168,26	196.262,05	98.131,03	335.334,80	580.386,00	290.193,00	511.804,58
TOT.	347.315,15	173.657,58	316.957,69	499.000,00	249.500,00	379.318,58	2.095.819,79	1.047.909,84	1.471.067,42

3.2. Ciò posto sui tre progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati nell'ambito del

PO FESR Sicilia 2013-2017, l'atto di citazione non può essere accolto per le

considerazioni di seguito esposte, fermo restando i procedimenti

amministrativi di revoca in corso e le ulteriori verifiche e controlli di

competenza della Regione Siciliana che restano del tutto impregiudicati.

Il *petitum* introdotto nell'odierno giudizio dalla Procura regionale, avente ad

oggetto il risarcimento di tutte le anticipazioni pagate a Kemeco S.r.l. ed

Ecocare S.r.l. per i suddetti tre progetti di ricerca e sviluppo comprensivi anche

delle quote destinate agli enti in partenariato per ciascun intervento, trova la

sua principale *causa petendi* nella prospettazione dell'identità *ex ante* dei

progetti Ecoflaconi e Biodetergentes con il progetto Greenclean in

considerazione del fatto che i primi due progetti deriverebbero dallo

spacchettamento di quest'ultimo progetto con diversi profili di comunanza e

di sovrapposizione dei relativi investimenti in relazione ai soggetti esecutori,

agli obiettivi, ai luoghi di esecuzione e ai macchinari previsti.

Secondo la Procura regionale tale identità emergerebbe da una semplice

comparazione delle schede progettuali presentate all'Amministrazione

regionale dalle due Società capo-fila e verrebbe in rilievo già al momento della

presentazione dei progetti di investimento determinando la violazione delle

clausole dei rispettivi bandi pubblici di finanziamento che espressamente

prevedono il "divieto di cumulo" quale principio generale in materia di

finanziamenti Ue secondo cui le agevolazioni erogate non sono cumulabili con

altri aiuti concessi per le medesime spese e che non sono ammissibili le spese

rispetto ad un bene per il quale il beneficiario abbia usufruito di un altro

finanziamento.

In particolare, l'Ufficio requirente ha richiamato l'art. 10 rubricato "Divieto

di cumulo” dell’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo e innovazione previste dall’art. 5 della L.R. n. 23/2008 approvato con D.D.G. 1130 del 23.03.2011 (relativo al progetto “Greenclean”) secondo cui *“Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese”* e l’art. 8 rubricato “Cumulo” dell’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore delle PMI per lo sviluppo sperimentale e l’innovazione, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.2. del PO FESR 2007/2013 approvato con D.D.G. 1130 del 31.03.2011 (relativo ai progetti “Ecoflaconi” e “Biodetergents”) al comma 1 dispone che *“Nel rispetto di quanto all’art. 2 comma 4 del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario”*.

La prospettazione attorea è che le due Società convenute e i rispettivi amministratori *pro tempore* abbiano attuato uno schema fraudolento finalizzato ad ottenere una duplicazione di finanziamento per lo stesso investimento attraverso la ripresentazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Greenclean) sovrapponibile ai due progetti (Ecoflaconi e Biodetergents) già presentati. Ciò risulterebbe evidente già *ex ante* al momento della presentazione dei tre progetti sulla base di una semplice comparazione delle rispettive schede progettuali senza la necessità di dovere accertare tale identità nella fase di realizzazione e di rendicontazione dei tre progetti di ricerca e sviluppo. Infatti, l’istruttoria del P.M. è basata prevalentemente sulla documentazione presentata dalle due Società al momento della partecipazione agli avvisi pubblici senza che siano state acquisite informazioni sul punto né

dalla Banca concessionaria né dall'Amministrazione regionale.

Tale impostazione è stata avversata dalle difese dei convenuti Kemeco S.r.l., Ecocare S.r.l. e Cerniglia Luca, i quali hanno negato tale identità evidenziando che il rispetto del divieto di cumulo è verificabile esclusivamente nella fase di realizzazione e di rendicontazione perché solo in quella sede è possibile verificare il rispetto della clausola del divieto di duplicazione di finanziamento per le stesse spese di investimento.

A tal proposito la difesa della società Kemeco S.r.l. ha prodotto in atti una relazione peritale del 16.05.2023 di parte a firma del dottore commercialista Francesco Paolo Trapani il quale, dopo avere richiamato l'art. 7 co. 3 del Reg. CE 800/2008 sostenendo che “non costituisce cumulo ... il fatto che un determinato beneficiario riceva più aiuti finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa, progetto, attività ma per costi ammissibili differenti” e dopo avere analizzato le spese rendicontate nei tre progetti di ricerca e sviluppo, ha concluso che “*i progetti denominati Ecoflaconi, Biodetergents ed Greenclean si riferiscono, per quanto concerne la Kemeco Srl, a costi oggettivamente diversi*” (cfr. All. 17 della memoria di costituzione di Kemeco S.r.l.). Tale perizia di parte, come ben evidenziato dalla difesa della Società nel corso della discussione del 25 ottobre 2023, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Procura regionale.

Il Collegio ritiene che nel presente giudizio tale prospettazione attorea, per quanto suggestiva, non possa essere accolta in quanto l'Ufficio requirente non ha dato la prova dell'asserita identità dei tre progetti di ricerca e sviluppo di cui è causa né ha fornito alcun elemento probatorio sul fatto che siano stati rendicontati nei diversi progetti le stesse spese ammissibili.

La Procura regionale, infatti, richiamando quanto contenuto nell'informativa della GdF, si è limitata a prospettare l'identità dei suddetti progetti e a contestare agli odierni convenuti l'elusione del divieto di cumulo per tali interventi non fornendo, però, adeguati elementi che provino tale contestazione secondo la regola civilistica del "più probabile che non", applicabile al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Il Collegio rileva che il divieto di cumulo recato dall'art. 10 dell'avviso di cui al D.D.G. 1130 del 23.03.2011 (per il progetto "Greenclean") e dall'art. 8, co. 1 dell'avviso di cui al D.D.G. 1130 del 31.03.2011 (per i progetti "Ecoflaconi" e "Biodetergents"), di cui la Procura ha prospettato la violazione da parte dei convenuti, risponde alla *ratio* di evitare che le "medesime/stesse" spese di un intervento possano essere coperte due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Nel presente giudizio la Procura regionale non ha fornito alcuna prova specifica ed analitica sul fatto che le spese ammissibili dei tre progetti, sia nella fase di presentazione che in quella di gestione e rendicontazione, siano le medesime così da determinare una duplicità di finanziamento a valere sugli aiuti della misura 4 del PO FESR Sicilia 2007-2013.

Di contro, parte convenuta ha fornito diversi elementi che depongono in senso contrario alla contestazione dell'Attore pubblico, primo fra tutti la perizia di parte prodotta da Kemeco S.r.l. non contestata in modo specifico dalla Procura regionale. A ciò si aggiunga che i tre progetti di cui è causa sono finanziati da due diverse linee di intervento del PO FESR (quella 4.1.1.1 per Greenclean e

quella 4.1.1.2. per “Ecoflaconi” e “Biodetergents”), hanno superato il vaglio amministrativo di ammissibilità da parte dell’Amministrazione regionale e presentano una dimensione del finanziamento concesso del tutto non sovrapponibile considerato che l’importo finanziato per il progetto “Greenclean” è pari a euro 2.095.819,79 mentre i progetti “Ecoflaconi” e “Biodetergents” hanno avuto un importo finanziato rispettivamente di euro 347.315,15 e di euro 499.000,00 (cfr. Tab. 1).

Il Collegio, in mancanza di una prova adeguata sull’identità di costi ed investimenti ammessi a finanziamento nei tre progetti di cui è causa, ritiene non fondata la prospettazione che parte convenuta abbia violato il divieto di cumulo di agevolazioni, prescritto per ciascun intervento dalla rispettiva “lex specialis”, né conseguentemente possono trovare accoglimento le contestazioni attoree secondo cui i rappresentanti legali *p.t.* delle due Società convenute, sottoscrivendo diverse dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 (nelle diverse fase di partecipazione all’avviso, di accettazione del finanziamento e di richiesta dell’anticipazione del 50% dell’importo finanziato), abbiano falsamente attestato il rispetto di tale divieto di cumulo.

In ultimo, il Collegio ritiene che sia altrettanto non fondata la contestazione attorea secondo cui la Società Ecocare S.r.l. a mezzo del suo rappresentante legale *p.t.* e odierno convenuto, sig. Cerniglia Luca, “attestando il sostenimento di costi non effettivi gonfiava il contributo concedibile nell’ambito dei progetti Biodetergents e Greenclean” (cfr. Atto di citazione, p. 10).

In particolare, la Procura regionale ha fatto riferimento alla dichiarazione

sostitutiva di atto notorio sugli strumenti e attrezzature indicati nell'ambito del progetto di ricerca "Biodetergents" resa in data 02.08.2011 dal sig. Cerniglia Luca n.q. di r.l. *p.t.* di Ecocare S.r.l. nella quale è riportato l'elenco dei beni da utilizzare nel progetto con indicazione delle loro caratteristiche tecniche, del previsto costo di acquisto, della loro vita utile e del fatto se derivino o no da un nuovo acquisto (cfr. Doc. 23, Atto di citazione, p. 362). La Procura regionale, riportando le conclusioni della GdF, ha ritenuto tale dichiarazione fittizia in considerazione del fatto che all'esito delle indagini penali è emerso che nel corso dell'attuazione del progetto non sono stati acquistati da Ecocare S.r.l. le attrezzature e i macchinari ivi indicati come nuovo acquisto e l'unico documento contabile rinvenuto in materia era relativo ad una cessione di macchinari dalla Kemeco S.r.l a Ecocare S.r.l. (fattura n. 5306 del 20.12.2011), per cui l'Ufficio ha prospettato la sussistenza di una condotte distrattive dei fondi ricevuti.

Sul punto il Collegio osserva che la dichiarazione contestata fa riferimento al momento precedente all'ammissione al finanziamento per cui essa non può rilevare ai fini della prova di una condotta distrattiva di finanziamenti pubblici vincolati a danno dell'erario che potrebbe venire in rilievo qualora la Società in fase di rendicontazione avesse prodotto la riferita fattura o altri documenti contabili attestanti acquisti qualitativamente o quantitativamente insussistenti, cosa che nella fattispecie non è avvenuta considerato che la stessa Procura regionale riporta che "in fase di rendicontazione la Ecocare alla voce strumenti e attrezzature non ha rendicontato alcun costo" (cfr. Atto di citazione, p. 11).

Né le prospettate condotte distrattive possono essere provate dalla contestata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 07.03.2012 sugli investimenti in

materia di ricerca e innovazione realizzati da Kemeco S.r.l. nel 2010 resa dal r.l. *p.t.* di quest'ultima Società (sig. Murania Pietro) nel corso dell'istruttoria del progetto Greenclean in quanto si tratta di dichiarazione che non si riferisce ai costi da sostenere per il suddetto progetto di ricerca ma a quelli già sostenuti dalla Società al fine di attestare il requisito previsto dall'art. 12, co. 6 dell'avviso di cui al D.D.G. 4591 del 2011, secondo cui per le imprese facenti parti del partenariato è necessario dimostrare che "l'aiuto determina un cambiamento di comportamento inducendole ad accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo" (cfr. Doc. 23, Atto di citazione, pp. 352 e 355).

Infine, non possono trovare accoglimento le generiche contestazioni di condotte distrattive in termini di bonifici dai conti correnti dedicati intestati alle Società convenute, destinatarie dell'anticipo del 50% del finanziamento concesso, per pagamenti non inerenti il progetto in quanto tali condotte, pur palesandosi come delle irregolarità nella gestione dei progetti, in mancanza della prova che, in sede di rendicontazione, siano stati presentati documenti falsi per dare giustificazione a tali pagamenti, non può ritenersi che siano idonee a perfezionare la distrazione delle risorse concesse nell'ambito dei progetti di cui è causa.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che non vi sia la prova della contestata identità dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto di causa con relativa duplicazione dei finanziamenti in violazione del divieto di cumulo previsto dai rispettivi avvisi pubblici né delle contestate condotte distrattive dei fondi ricevuti dalle Società convenute a titolo di anticipazione del finanziamento concesso, per cui tutte le domande attoree vanno respinte.

In ragione del mancato accoglimento dell'atto di citazione della Procura regionale risultano assorbite tutte le altre questioni prospettate dai convenuti ivi compresa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2 del c.g.c.

Conseguentemente i convenuti Uroni Giovanni, Cerniglia Luca, Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l. in liquidazione vanno dichiarati esenti da responsabilità amministrativa per i fatti di cui è causa.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31, co. 2 del c.g.c. e si liquidano in favore dei convenuti e a carico della Regione Siciliana come da dispositivo sulla base dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- respinge le domande proposte dalla Procura regionale e, per l'effetto
- dichiara Uroni Giovanni, Cerniglia Luca, Kemeco S.r.l. ed Ecocare S.r.l. in liquidazione esenti da responsabilità amministrativa;
- liquida a carico della Regione Siciliana e in favore dei convenuti le spese processuali, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, per l'importo di euro 4.313,00 (euro *quattromilatrecentotredici*/00) per ciascuno di essi.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

